



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

Via Enrico Fermi n. 6 – 09040 SANT'ANDREA FRIUS (CA)

☎ 070/9803191

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2021

Per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 09/12/1998 n. 431, integrato dall'art. 1 del D.L. 25/02/2000 n. 32, ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 37/40 del 09.09.2021, è indetto il seguente Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi relativi all'anno 2021.

ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

I requisiti per accedere ai contributi per l'anno 2021 sono i seguenti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino extracomunitario è ammesso soltanto se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98.
- Residenza anagrafica, al momento della presentazione della domanda, nell'alloggio per il quale si presenta la richiesta, sito nel Comune di Sant'Andrea Frius;

ART. 2 DESTINATARI

I contributi sono destinati ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata.

La locazione deve:

- ♦ sussistere al momento della presentazione della domanda;
- ♦ risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ♦ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo spettante sarà ricalcolato proporzionalmente al periodo di durata della locazione.

Sono **esclusi** dalle agevolazioni:

- 1) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 2) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- 3) I nuclei familiari in cui almeno un componente è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando.



In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- Fascia A:** ISEE 2021 uguale o inferiore a due pensioni minime Inps (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di ciascun contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.
- **Fascia B:** ISEE 2021 uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
 - **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n° 290 del 19.07.2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Tale riduzione, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del medesimo decreto, può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare massimo del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria, è così determinato:

differenza tra il canone annuo effettivo e il canone sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il contributo mensile è pari al contributo annuo diviso per il numero di mesi di contratto per l'anno 2021. Il contributo concedibile per il periodo in esame è pari al contributo mensile per il numero di mesi per i quali si riscontri la ricevuta di pagamento.

Il Fondo in oggetto non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione. Tale non cumulabilità determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, il Fondo in argomento è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione. Tale cumulabilità non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì alla compilazione dell'elenco degli ammessi al contributo. Tale



elenco è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, ed è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune secondo quanto previsto dalla normativa.

ART. 6 RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Nel caso i cui le risorse assegnate al Comune di Sant'Andrea Frius non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A - B e Covid di cui all'art. 3.

ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze dovranno **pervenire** all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Andrea Frius entro e non oltre le ore 11.00 del 15.12.2021. Potranno essere presentate a mano, o trasmesse via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it o a mezzo Raccomandata A/R alla sede del Comune di Sant'Andrea Frius, Via Fermi 6, 09040 Sant'Andrea Frius, (SU). Nel caso in cui l'istanza sia trasmessa via A/R, **non farà fede il timbro postale.**

ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorrerà dal 01.01.2021 o dal mese di decorrenza del contratto d'affitto stipulato successivamente a tale data, al 31.12.2021. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione in originale delle relative ricevute di pagamento del fitto e di una copia del contratto di locazione registrato secondo quanto indicato all'art.2 del presente bando. In alternativa alle ricevute di pagamento si considera equivalente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge da parte del locatario, attestante la percezione e gli importi dei canoni mensili ricevuti.

ART. 9 DECESSO

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario della domanda sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari e non esista altro componente del nucleo familiare che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l'erede o gli eredi dovranno presentare copia dell'atto di successione al Comune di Sant'Andrea Frius. Nell'eventualità in cui, a seguito del decesso del richiedente posteriormente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari, un altro componente del nucleo familiare succeda nel rapporto di locazione, l'importo massimo del contributo non subirà variazioni rispetto a quanto previsto negli art. 3 e 4 delle presenti linee guida.

ART. 10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2 del presente bando, possono presentare domanda al Comune di Sant'Andrea Frius, su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata della dichiarazione ISEE 2021 predisposta secondo la normativa vigente.

Dovranno inoltre essere allegati:

- Copia conforme del contratto registrato ed eventuale copia dell'attestazione di pagamento della tassa di rinnovo del contratto;



- Caratteristiche dell'alloggio: Mq, categoria e rendita catastale, identificativi catastali (sezione, foglio, numero) e anno di costruzione della casa. Tutti questi dati vanno chiesti al proprietario o dovrà essere allegata visura catastale dell'immobile;
- Documento di identità dell'intestatario del contratto di locazione;
- Informativa privacy.

SI RICORDA CHE TUTTI I DATI SONO FORNITI IN AUTOCERTIFICAZIONE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

ART. 11 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 art. 11, Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, e alle direttive Regionali.

Sant'Andrea Frius 10.11.2021



Il Responsabile del Servizio Sociale

Angelo Aru